Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Mercoledì, 9 ottobre — Numero 238

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 19: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea o spazio di linea
Altri avvisi . . . . » 0.40 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1445 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 485.490,60 per l'acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

La somma sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1918 919.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli* SACCHI.

Il numero 1375 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1179;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'assistenza di cui al presente decreto sono considerati profughi di guerra:

a) gl'irredenti fuorusciti o profughi delle terre italiane d'oltre confine;

b) coloro che provengono dai Comuni invasi dal nemico e sgombrati per ordine dell'autorità militare e da quelli in cui, a causa delle operazioni militari, è venuto a cessare o si è reso estremamente difficile il normale svolgimento della vita civile e che saranno indicati con decreto del presidente del Consiglio, sentito l'Alto commissario;

c) i cittadini italiani rimpatriati dall'estero per causa della guerra.

La qualità di profugo, ai fini suindicati, dovrà essere dichiarata mediante la iscrizione nei libri del censimento o il rilascio della tessera di famiglia, di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

In ogni comune del Regno, il sindaco entro sette giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno inviterà i profughi capi famiglia residenti nel Comune stesso a riempire presso l'Ufficio che sarà indicato, l'apposita scheda secondo il modulo, che sarà fissato con decreto dell'Alto commissario.

Nell'Ufficio destinato a ricevere le schede suddette, vi saranno incaricati del Comune e del locale Patronato per riempire le schede dei profughi che non sieno in grado di scriverle direttamente.

Entro i quindici giorni successivi, le schede colle informazioni delle autorità locali di pubblica sicurezza e del locale Patronato saranno rimesse alla prefettura o sottoprefettura, da cui il Comune dipende.

Trascorsi i termini suindicati nessun profugo potrà, sotto personale responsabilità dell'incaricato ai pagamenti, percepire sussidio senza esibire la ricevuta dell'eseguita consegna della scheda di cui sopra.

Art. 3.

Presso ciascuna prefettura o sottoprefettura, nella cui circoscrizione risultino non meno di 250 profughi, è istituita una Commissione, presieduta dal prefetto o sottoprefetto e composta da due presidenti di Patronato e da due profughi membri di Patronato nei Comuni che ospitano il maggior numero di profughi nella circoscrizione.

Funzionerà da segretario un impiegato della prefettura o sottoprefettura o del locale Patronato. La Commissione potrà deliberare con la presenza di tre soli componenti.

Allorquando presso una prefettura o sottoprefettura, per l'esiguità del numero dei profughi non si costituisca un'apposita Commissione, il relativo territorio sarà aggregato alla circoscrizione della Commissione viciniore.

Art. 4.

Ciascuna Commissione scrutinerà le schede trasmesse dai sindaci della circoscrizione e valendosi delle informazioni raccolte, delle indagini che potrà disporre anche di ufficio, o delle personali conoscenze, determinerà, secondo le norme degli articoli seguenti se e quale misura di sussidio continuativo debba essere corrisposta ai profughi. A tale effetto questi saranno inscritti su di un ruolo in triplo originale, diviso per Comuni, e ordinato secondo la successione alfabetica dei nomi.

Dell'avvenuta concessione o meno del sussidio si farà constare nell'apposito spazio della scheda di ciascun profugo.

Uno degli elenchi con la matrice delle schede, verrà trasmesso alla prefettura della Provincia; un altro colla apposita cedola delle schede verrà trasmesso al Commissariato dei profughi ed il terzo sarà trattenuto presso l'Ufficio della Commissione.

Al Commissariato dovrà essere anche comunicata ogni variazione riguardante i profughi.

Tali operazioni dovranno essere compiute entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 2.

Art. 5.

Entro i quindici giorni successivi, sulla base degli elenchi e schede ricevute, il prefetto della provincia rilascierà a ciascun capo famiglia profugo una tessera secondo il modulo che sarà fissato con decreto dell'Alto commissario.

A decorrere dalla data fissata a norma del successivo art. 16, i sussidi ordinari saranno pagati solo a chi esibisca la tessera di cui sopra.

Su detta tessera saranno via via annotate tutte le variazioni relative al titolare o alla famiglia; nonchè tutte le prestazioni ordinarie e straordinarie in denaro e in natura che il titolare stesso riceva a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Le schede trasmesse al Commissariato dei profughi serviranno per la compilazione dei libri del censimento dei profughi assistiti dallo Stato.

Le norme relative alla formazione di tali libri saranno dettate con atto interno dell'Alto commissario.

Art. 7.

Per i profughi i quali per qualsiasi motivo non vengano iscritti nei libri del censimento e muniti di tessera in occasione della prima applicazione del presente decreto, si procederà man mano nello stesso modo, in base alla loro domanda o alla proposta d'ufficio del Patronato o dal sindaco dei Comuni in cui essi si trovano.

Art. 8.

Contro il provvedimento della Commissione di cui all'art. 3 possono ricorrere in qualunque tempo gli interessati, il prefetto, il presidente del Patronato.

Sul ricorso decide l'Alto commissario, sentito il parere di una Commissione costituita presso il Commissariato stesso da un Commissario aggiunto presidente, da uno dei delegati dell'Alto commissario di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, dal capo dei servizi amministrativi presso il Commissariato, da un rappresentante del Ministero del tesoro, dal capo dell'Ufficio sussidi presso il Commissariato.

La Commissione potrà funzionare anche colla presenza di soli tre membri ed avrà due segretari scelti dall'Alto commissario tra i funzionari dello Stato, previo accordi col ministro dal quale dipendono.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Col decreto dell'Alto commissario che decide sul ricorso sarà fissata altresì l'eventuale decorrenza retroattiva del provvedimento adottato.

Contro il decreto dell'Alto commissario non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria. Esso può essere tuttavia revocato o modificato in qualunque tempo per mutamento dello stato di fatto.

Tale revoca o modificazione avviene di ufficio o sulla istanza delle persone od enti nel primo comma del presente articolo indicati.

Art. 9.

Ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda le altre forme di assistenza il sussidio continuativo è concesso solamente alle famiglie profughe, in quanto sieno riconosciute bisognose.

Si presume che abbiano bisogno del sussidio quelle famiglie che non hanno complessivamente un reddito superiore alle lire 200 mensili, aumentato questo limite di lire 50 mensili per ogni persona convivente oltre le due.

Si considera come famiglia, indipendentemente dai vincoli di parentela, il gruppo di persone abitualmente convivente a carico o sotto la direzione di uno stesso capo.

Art. 10.

La misura normale del sussidio è di L. 2 al giorno per i profughi soli, di L. 1,80 al giorno per ciascun profugo appartenente a famiglia di due persone, di L. 1,50 al giorno per ciascun profugo appartenente a famiglia di tre persone, di L. 1,25 al giorno per ciascun profugo appartenente a famiglia da quattro a sei persone e di L. 1,10

al giorno per ciascun profugo appartenente a famiglie aventi più di sei persone.

In nessun caso il sussidio potrà superare la somma complessiva da L. 12 al giorno, qualunque sia il numero dei componenti la famiglia.

Art. 11.

Ad un numero di profughi non eccedenti il quinto di quello complessivo di ciascuna circoscrizione potrà concedersi un supplemento di sussidio. Detto supplemento non potrà superare di un terzo la misura del sussidio normale e sarà da corrispondersi ai membri di quelle famiglie che ne sieno rigorosamente meritevoli avuto riguardo alla loro età, alle condizioni di salute ed alla minorata abilità al lavoro.

Un supplemento di sussidio potrà essere concesso ai profughi costretti a risiedere in località particolarmente disagiate o meno salubri.

Le assegnazioni di sussidi di cui al primo comma del presente articolo non si riterranno definitive se non quando saranno state confermate dall'Alto commissario con la procedura stabilita per la decisione dei reclami.

I supplementi di sussidio in base al secondo comma saranno invece assegnati sempre con decreto dell'Alto commissario.

Art. 12.

Quando la famiglia a cagione dell'impiego al lavoro di tutti o alcuni suoi membri venga a superare i limiti del reddito di cui all'art. 9, potrà, a titolo di incoraggiamento, conservare tutto o parte del sussidio già assegnato ancora per il mese successivo al suo collocamento.

Qualora un profugo rifiuti di occuparsi al lavoro alle condizioni reputate eque dal competente Ufficio del Commissariato, ovvero rifiuti di trasferirsi nella località designata dalle autorità competenti, il sussidio di cui gode la sua famiglia verrà, secondo le circostanze, ridotto o soppresso.

Saranno altresì privati in tutto od in parte del sussidio senza pregiudizio delle maggiori penalità, i profughi che abbiano ricorso alla frode o simulazione per conseguirlo in misura maggiore alla dovuta, o comunque si rendano colpevoli di fatti contrari ai doveri di buon cittadino.

La riduzione o privazione del sussidio dovrà deliberarsi su proposta dell'autorità o dei Patronati, dalle Commissioni di cui all'articolo 3 salvo il ricorso al Commissariato, o direttamente dal detto Commissariato.

Art. 13.

I sussidi saranno esigibili ogni 10 giorni.

Eseguite le operazioni di cui gli articoli 1° a 5 del presente decreto ciascuna prefettura d'accordo con la Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, ripartirà i profughi stessi, agli effetti del pagamento fra i varî Uffici postali del Comune, in cui essi dimorano, comunicando a ciascun Ufficio il ruolo dei profughi destinati a riscuotere il sussidio presso l'Ufficio stesso.

Per il pagamento di detti sussidi saranno effettuate sul bilancio del Commissariato le anticipazioni necessarie al gestore centrale dei depositi vari presso il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Ciascun capo famiglia farà staccare dalla sua tessera il tagliando corrispondente alla decade per cui si esegue il pagamento. A tergo del tagliando stesso dovrà rilasciare quietanza della somma riscossa.

Art. 14.

Solo al Commissariato spetta la concessione dei sussidi straordinari i quali non potranno superare di regola la misura di L. 150. Per i sussidi, che oltrepassano la misura stessa, dovrà provvedersi con decreto motivato, firmato personalmente dall'Alto commissario.

Tuttavia in casi eccezionali e di manifesta urgenza e necessità, potranno tali sussidi in misura non eccedente le lire 150, concedersi dai prefetti, informando prontamente il Commissariato. Il pagamento dei sussidi straordinari potrà eseguirsi coi fondi anticipati al cassiere del Commissariato ed alle prefetture, nonchè a mezzo degli Uffici postali colle norme che saranno fissate a mente dell'articolo seguente.

Art. 15.

Con decreto del ministro per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro e d'intesa coll'Alto commissario per i profughi di guerra, saranno approvate le istruzioni per l'esecuzione del servizio di pagamento dei sussidi ai profughi, a mezzo degli Uffici postali.

La spesa occorrente per tale servizio, nei limiti che saranno concordati fra il Ministero delle poste ed il Commissariato dei profughi, farà carico ai fondi assegnati per l'assistenza ai profughi.

Art. 16.

L'Alto commissario determinerà con suo decreto la data di applicazione delle nuove concessioni di sussidi e del nuovo sistema di pagamento.

Frattanto, fermo il disposto dell'ultimo comma, dell'art. 2 resteranno in vigore le concessioni ed il sistema attualmente esistenti.

Art. 17.

I profughi muniti di tessera ed ammessi a sussidio saranno considerati poveri ed avranno diritto alla ordinaria assistenza sanitaria, a norma delle vigenti leggi, a carico dei Comuni in cui dimorano o degli altri enti obbligati nei Comuni stessi.

Tali enti o Comuni potranno chiedere ai Comuni di origine o agli altri enti, che sarebbero stati obbligati in confronto dei singoli assistiti alle prestazioni di cui sopra, il rimborso delle spese sostenute ed in mancanza al Commissariato.

Le controversie relative a tali rimborsi saranno irrevocabilmente decise da un collegio di arbitri, nominati con decreto Reale presieduto da un consigliere di Stato e composto dal direttore generale della Sanità pubblica o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Alto commissario dei profughi, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un commissario prefettizio dei Comuni invasi dal nemico o sgombrati dall'autorità militare.

I segretari del Collegio saranno designati dall'Alto commissario fra i funzionari del Commissariato.

Art. 18.

In ciascuna Prefettura sarà creato alla diretta dipendenza del prefetto un ufficio profughi, al quale, sotto la vigilanza del Commissariato, spetterà la trattazione di tutti gli affari relativi ai profughi e che non sieno demandati ad altri organi od enti nella Provincia.

Esso sarà diretto da un funzionario amministrativo o di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno in attività di servizio, scelto dal prefetto o richiamato dal riposo, su proposta di lui, con le norme della legge 11 giugno 1897, n. 182. Potrà anche essevi comandato dall'Alto commissario, d'intesa col Ministero dell'interno e col capo della rispettiva Amministrazione dello Stato o del Commissariato stesso.

Il rimanente personale dell'Ufficio sarà scelto dal prefetto fra quello della Prefettura, ed ove le esigenze del servizio lo richiedano, potrà esservi destinato dall'Alto commissario fra quello assunto ai termini dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1179.

Art. 19.

L'avvenuta iscrizione nei libri del censimento costituirà, ad ogni effetto, prova legale della qualità di profugo.

Art. 20.

Alle spese occorrenti per le operazioni di censimento e tesseramento dei profughi sarà provveduto cogli stanziamenti nell'apposito capitolo del bilancio del Commissariato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1418 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1574;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Banca d'Italia è autorizzata a fare operazioni di credito a condizione di favore al Consorzio autonomo per gli approvvigionamenti della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1422 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;
Visto il R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, che approva l'ordinamento giudiziario della Somalia italiana;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le Colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ordinamento giudiziario della Somalia italiana, approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, viene modificato come segue:

1. — All'art. 29 è sostituito il seguente:

« La Corte di assise conosce dei delitti da chiunque commessi per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni o superiore nel massimo a dieci.

Nelle cause, nelle quali siano imputati sudditi coloniali od assimilati, è data facoltà di applicare ai medesimi una pena inferiore alla minima stabilita dalla legge italiana ».

2. — Nell'art. 76, è inserito dopo il n. 2, e contrassegnato col n. 3, il seguente comma:

« I fatti che, ai termini del codice penale italiano, costituiscono delitti di omicidio o di lesione personale che risultino imposti o tollerati da consuetudini indigene e non rientrino nella competenza dei cadì a norma dell'art. 27 »; risultando conseguentemente avanzato di una unità ciascun numero dei successivi comma, dal 3° al 12°.

3. — All'art. 90, è aggiunto, e prende il n. 4, il seguente comma:

« Concedere, anche d'ufficio, la liberazione condizionale al condannato a pena restrittiva della libertà personale, il quale abbia scontato almeno metà della pena ed abbia tenuto tale condotta da far presumere del suo ravvedimento. Nel provvedimento relativo verrà stabilita la consegna dell'individuo alla cabila, sotto garanzia del capo, e la revoca del beneficio nel caso che commetta altro reato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1436 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA di variazioni da apportarsi ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio 1918-919.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 53. Compensi per lavori straordinari prestati nell'interesse della Direzione generale del traffico marittimo	30,000 —
Cap. n. 57. Spese per assistenza e rimpatrio degli equipaggi	200,000 —

Cap. n. 58. Soprassoldo e indennità agli equipaggi delle navi mercantili requisite, ecc. . . .	4,000,000 —
Cap. n. 59. Indennità per infortuni mortali occasionati da rischi di guerra agli equipaggi, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 61. Premi di assicurazione contro i rischi di guerra dei piroscafi viaggianti, ecc. . .	700,000 —
Cap. n. 63 (Modificata la denominazione). Spese concernenti il traffico marittimo. Acquisto e noleggio di navi da trasporto. Spese di esercizio e per acquisto di carboni	500,000,000 —
	505,930,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: VILLA.

Il numero 1437 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re, colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 22 del Nostro decreto 9 giugno 1918, numero 857, *allegato A*, è sostituito il seguente:

« Le dichiarazioni dei contribuenti, privati, società ed enti, relative ai redditi realizzati negli anni 1916 e seguenti, potranno dalle Agenzie essere rettificate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello fissato per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche quando prima della scadenza di detto termine si fosse fatto luogo alla iscrizione a ruolo del reddito dichiarato.

« Per la società ed enti di cui all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile, il cui accertamento deve essere basato su più bilanci, per anno della dichiarazione devesi intendere quello stabilito per la presentazione della denuncia relativa all'ultimo bilancio da tenersi presente per la determinazione del reddito di guerra nei singoli periodi di accertamento dei quali all'articolo primo del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*.

« Nei casi di mancata o tardiva dichiarazione dei redditi realizzati nel periodo dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915 e negli anni 1916 e seguenti, le Agenzie potranno far luogo agli accertamenti od alle rettifiche di ufficio nel terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI LOGISTICI ED AMMINISTRATIVI

Ufficio approvvigionamenti pellami e calzature

Calmiere delle pelli bovine ed equine
crude e conciate e degli estratti tannici.

IL MINISTRO

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1418;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693;
Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1916 (pubblicato nel numero 306 della *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 30 dicembre 1916);
Visto il decreto Ministeriale del 15 febbraio 1917 (pubblicato nel n. 41 della *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 19 febbraio 1917);
Visto il decreto Ministeriale del 23 aprile 1917 (pubblicato nel n. 97 della *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 25 aprile 1917);
Visto il decreto Ministeriale del 30 aprile 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 30 aprile 1917);
Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1917 (pubblicato nel n. 171 della *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 20 luglio 1917);
Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1917 (pubblicato nel n. 218 della *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 14 settembre 1917);
Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1917, (pubblicato nel n. 288 della *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 7 dicembre 1917);

Decreta:

Art. 1.

I prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude, bovine ed equine, prodotte nel territorio del Regno dal 1° settembre 1918, rimangono fissati, fino a nuova notificazione, nella misura sottoindicata, per merce resa nei centri di salagione e per pagamento in contanti.

Tali prezzi, nonchè gli abbuoni relativi, si riferiscono al peso di coda, il quale deve corrispondere al peso della pelle riconosciuto entro ventiquattr'ore dalla scuoiatura.

I prezzi sottonotati s'intendono per pelli non bagnate, ben depurate dal sangue, dalla carne, dallo sterco e dalle materie varie aderenti, senza codone, senza orecchioni, senza corna, senza unghie, ma con gli unghioli.

Vitelli leggerissimi:
Con testa e zampe fino a kg. 7, per kg. L. 3,85.
Senza testa e con zampe fino a kg. 6, id. L. 4,30.
Senza testa e senza zampe fino a kg. 6, id. L. 4,55.

Vitelli leggeri:
Con testa e zampe da kg. 7,100 a kg. 10, per kg. L. 3,25.
Senza testa e con zampe da kg. 6,100 a kg. 8, id. L. 3,20.
Senza testa e senza zampe da kg. 6,100 a kg. 8, id. L. 3,95.

Vitelli medi:
Con testa e zampe da kg. 10,100 a 15, per kg. L. 3,00.
Senza testa e con zampe da kg. 8,100 a 12, id. L. 3,50.
Senza testa e senza zampe da kg. 8,100 a 12, id. L. 3,70.

Vitelloni:
Con testa e zampe da kg. 15,100 a 20, per kg. L. 2,75.
Senza testa e con zampe da kg. 12,100 a 20, id. L. 3,25.
Senza testa e senza zampe da kg. 12,100 a 20, id. L. 3,50.

Scottoni e giovenchi (cioè pelli provenienti da maschi sanati, non aggiogati, o da femmine non ancora produttive, nè messi al pascolo):
Con testa e zampa corta da kg. 20,500 a 33, id. L. 2,75.
Con testa e zampa corta da kg. 33,500 a 40, id. L. 2,65.
Con testa e zampa corta oltre kg. 40, id. L. 2,50.

Buoi:
Fino a kg. 35, per kg. L. 2,50.
Da kg. 35,500 a 50, id. L. 2,40.
Da kg. 50,500 in più, id. L. 2,30.

Vacche:

Fino a kg. 35, per kg. L. 2,65.

Da kg. 35,500 a 45, id. L. 2,40.

Da kg. 45,500 in più, id. L. 2,15.

Tori:

Fino a kg. 35, per kg. L. 2,15.

Da kg. 35,500 a kg. 50, id. L. 1,90.

Da kg. 50,500 in più, id. L. 1,70.

Bufali di ogni peso, id. L. 1,70.

Cavalli id., id. L. 1,35.

Muli id., id. L. 1,10.

Asini id., id. L. 0,95.

Art. 2.

Sono da considerarsi di valore inferiore ai prezzi sopra specificati le seguenti categorie, alle quali va attribuito l'abbuono a fianco di ciascuna indicato:

a) pelli ferrettate, abbuono del 10 0[0;

b) pelli isolane, id. 10 0[0;

c) pelli maremmane (provenienti da bestiame da campo), id. 10 0[0;

d) pelli marcate a fuoco, id. 15 0[0;

e) pelli tarolate (tarolo guarito), id. 5 0[0;

f) pelli tarolate (tarolo aperto), id. 15 0[0;

g) pelli con lieve perdita di pelo che non intacchi il fiore, id. 5 0[0;

h) pelli con media perdita di pelo, id. 10 0[0;

i) pelli con forte perdita di pelo, id. 30 0[0;

j) pelli con tagli o segni profondi di ogni specie nel groppone (fino a tre di tali difetti), id. 10 0[0;

ogni taglio in più, id. 3 0[0;

l) pelli con tagli o segni profondi (fino a tre nel collo o nei fianchi), id. 3 0[0;

oltre tre di tali difetti, id. 5 0[0;

m) pelli male squadrate, id. 5 0[0;

n) pelli piagate bovine, id. 15 0[0;

o) pelli piagate equine, id. 30 0[0;

p) pelli di vitelli erbivori, mortleini e bufalini, id. 20 0[0;

q) pelli bovine ed equine provenienti da animali morti, id. 20 0[0.

Alle pelli comunque salate col cloruro di sodio denaturato per uso industriale, fornito dallo Stato, va attribuito, quale compenso per magazzinaggio, salatura, trasporti vari, interessi e quant'altro, un aumento di L. 20 al quintale sul peso di coda, per merce resa sul vagone stazione mittente o sotto paranco in partenza, convenientemente imballate secondo gli usi locali; per quelle salate nelle isole di Sardegna e di Sicilia tale compenso viene ridotto a L. 17 e cent. 50 per minor costo del sale; per le pelli secche il compenso sarà di L. 10 al quintale sul peso di coda, calcolando per questo un aumento del 150 %, sul peso secco.

Per le pelli bovine (esclusi i vitelli) salate in fossa col cloruro di sodio denaturato (escluso ogni altro preparato) per non meno di 20 giorni ed a regola d'arte e scolate per 12 ore in fossa e 24 fuori fossa, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento del 13,60 % per minor peso; pei vitelli, nelle identiche condizioni di conservazione, l'aumento sarà dell'8 %.

Per le pelli salate in pila, dopo almeno 20 giorni, a regola d'arte come sopra, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento dell'11 0[0 per minor peso sui vitelli, del 18 0[0 su tutte le altre pelli bovine; per quelle equine tali aumenti saranno del 20 0[0 per quelle salate in fossa e del 30 0[0 per quelle salate in pila.

Le pelli saranno consegnate franco alla stazione delle ferrovie dello Stato viciniore alla conceria, oppure nel magazzino del centro di salagione incaricato della cessione delle pelli, quando questo si trovi nel Comune della conceria destinataria.

A titolo d'indennità trasporto la merce verrà gravata di una quota di L. 5 al quintale sul peso di coda lordo; tale quota deve essere addebitata indistintamente a tutte le concerie assegnatarie, anche se, risiedendo nel luogo stesso del centro di salagione di prelevamento, effettueranno il ritiro delle pelli con mezzi propri.

Art. 3.

Le pelli della macellazione militare saranno sempre cedute a peso reale salato, riconosciuto nei magazzini militari, ai prezzi indicati nell'art. 1°, opportunamente arrotondati e sotto riportati, per merce franca stazione ferrovia dello Stato viciniore alla conceria destinataria, coll'aumento previsto dall'articolo 2, per le pelli salate in pila, sotto deduzione del 3 0/0 per la prima scelta e del 10 0/0 per la seconda scelta, tenuto conto che nella prima scelta verranno classificate le pelli senza difetti, oppure aventi gropponi privi di difetti e fino a tre difetti di scarnitura o piccolo buco nelle altre parti e che nella seconda scelta si includeranno le pelli aventi nel groppone fino a tre difetti di buco, tarolo guarito, piccola piaga, leggera spelatura; e nelle altre parti, ma con groppa sana, più di tre dei difetti suddetti oppure fino a tre spelature.

Le spese di trasporto delle pelli dai magazzini militari al vagone ferroviario nella stazione di partenza sono a carico degli acquirenti, a rischio dei quali la merce viaggia, a spese dell'Amministrazione militare, sulle ferrovie dello Stato, fino alla stazione di destinazione.

Quando il magazzino militare si trovi nel Comune dove ha sede la conceria destinataria la merce intendesi resa nel magazzino stesso.

Buoi:

di 1ª sino a kg. 29.600 (peso salato), per kg., L. 3,15.

di 2ª sino a kg. 29.600 (id.), id., L. 2,95.

di 1ª da kg. 29.700 a kg. 42.300 (id.), id., L. 3,05.

di 2ª da kg. 29.700 a kg. 42.300 (id.), id., L. 2,85.

di 1ª da kg. 42.400 in sopra (id.), id., L. 2,90.

di 2ª da kg. 42.400 in sopra (id.), id., L. 2,75.

Vacche:

di 1ª sino a kg. 29.600 (peso salato), per kg., L. 3,30.

di 2ª sino a kg. 29.600 (id.), id, L. 3,10.

di 1ª da kg. 29.700 sino a kg. 38.100 (id.), id., L. 3,05.

di 2ª da kg. 29.700 sino a kg. 38.100 (id.), id., L. 2,85.

di 1ª da kg. 38.200 in sopra (id.), id., L. 2,75.

di 2ª da kg. 38.200 in sopra (id.), id., L. 2,55.

Le pelli di macellazione militare che saranno distribuite a compimento degli impegni pel periodo ottobre-novembre-dicembre 1918 verranno cedute ai prezzi dal calmiere 6 dicembre 1917.

Art. 4.

Quando per ragioni tecniche le pelli in pelo dovessero essere sgropponate ed i frassami non potessero essere lavorati dalla conceria che li detiene, potranno essere ceduti ad altra conceria, previa autorizzazione del Ministero della guerra. I prezzi da attribuirsi a detto materiale saranno stabiliti tenendo conto che il groppone rappresenti il 53 % del peso ed il 72 % del valore totale della pelle, i colli con testa il 21 % del peso ed il 16 % del valore totale della pelle ed i fianchi con zampe il 26 % del peso ed il 12 % del valore totale della pelle.

Art. 5.

I prezzi delle pelli esotiche fornite dall'Amministrazione militare tanto per la produzione di materiale destinato ad approvvigionamenti militari fino al 31 dicembre del corrente anno, quanto per ulteriori approvvigionamenti dopo quella data, saranno calcolati di volta in volta, in rapporto alla resa prestabilita per ciascun tipo e provenienza.

Le rese stabilite per le pelli esotiche delle varie provenienze saranno comunicate agli interessati con apposita circolare.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 del decreto Ministeriale 19 luglio 1917 per quanto riguarda la produzione, l'assegnazione e la cessione degli estratti concianti, nonchè il divieto di produzione di estratti tannici miscelati, i prezzi di vendita dell'estratto castagno, a partire dal buono verde n. 2500 (escluso) e sino a nuova notificazione, sono stabiliti nella misura seguente:

Lire due e centesimi venticinque per quintale e per unità tannica, riconosciuta all'analisi col metodo del filtro, per l'estratto di castagno naturale puro; per l'estratto secco lire due e centesimi trentacinque per grado e per ogni quintale.

Lire due e centesimi sessanta per quintale o per unità tannica, come sopra riconosciuta, per l'estratto di castagno puro decolorato.

I prezzi sopra indicati si intendono per merce resa franco vagone nella stazione di partenza, fusti fatturati a parte, rimanendo però in facoltà del conciatore di restituirli vuoti, in buone condizioni, al prezzo di fattura, franchi vagone partenza e per vagoni completi. L'imballaggio dell'estratto secco sarà fornito gratis.

Il prezzo dell'estratto secco di quebracho « Forestal » (Marca corona), solubile a freddo, contenente circa 63 gradi tannici, che la amministrazione militare somministra alle concerie, a partire dal buono n. 500 (escluso) sarà di lire 300 al quintale, peso d'origine, in sacchi (tara per merce), franco vagone nella stazione delle ferrovie dello Stato di destinazione viciniore alla conceria, oppure nel magazzino dell'Amministrazione militare, quando questo si trovi nel Comune dove ha sede la conceria destinataria.

Art. 7.

I prezzi massimi da attribuirsi al materiale conciato proveniente dalle pelli distribuite dall'Amministrazione militare per essere impiegato nei manufatti da prodursi durante il secondo semestre 1918, escluso quindi le rimanenze delle assegnazioni fatte per periodi precedenti, per le quali ultime il prezzo di cessione rimane quello fissato dal calmiere 5 dicembre 1917, sono indicati nella seguente tabella, nella quale figurano anche i prezzi massimi da attribuirsi al materiale conciato destinato ad ulteriori approvvigionamenti dopo il 31 dicembre del corrente anno derivante da pelli e materia li conciantí che saranno all'uopo assegnati:

Specialità	Unità di misura	Cuoio proveniente da pelli e materiale conciante assegnati per approvvigionamenti sino al 31 dic. 1918	dopo il 31 dic. 1918
Cuoio suola (concia celere):			
Schiappe bovine sino a kg. 10 (80 0/0 1ª e 20 0/0 2ª)	kg.	7 30	8 50
Schiappe bovine da kg. 10.100 a 13 (scelta come sopra)	»	7 00	8 00
Schiappe bovine oltre i kg. 13 (scelta come sopra)	»	6 60	—
Gropponi bovini	»	8 00	9 00
Fianchi bovini (secondo i dati contenuti nell'art. 4)	»	5 00	5 85
Colli bovini (come sopra con teste ribassate)	»	6 40	7 50
Croste bovine (spessore adatto per parti secondarie di calzature militari)	»	5 30	6 15
Corametto equino in schiappe o groppe	»	6 15	7 40
Suoletta di vacchetta indiana:			
1ª e 2ª scelta	»	8 20	13 50
3ª scelta	»	7 40	13 00
Scarto	»	7 15	12 50
Pelli da tomaia bianca (concia vegetale):			
Buoi spaccati in schiappe pq. 30 ed oltre per schiappa	Pq.	2 30	2 75
Vacche o buoi come sopra massimo pq. 29 3/4 per schiappa	»	2 50	2 80
Scottoni come sopra in schiappe massimo pq. 23 per schiappa	»	2 75	3 00
Vitelloni come sopra in schiappe massimo pq. 19 per schiappa	»	2 75	3 00
Vitelli intieri ugualizzati massimo pq. 25 per pelle	»	2 80	3 10
Vitelli intieri (non spaccati):			
da kg. 2,500 a 3.300	kg.	14 00	15 50
oltre kg. 3,300 fino a 4,600	»	13 00	14 50
Vacchette indiane spaccate o ugualizzate:			
1ª scelta	Pq.	2 50	4 15
2ª scelta	»	2 35	4 00
3ª scelta	»	2 15	3 75
Vacchette indiane, pelli intiere (non spaccate):			
1ª scelta	kg.	13 60	22 30
2ª scelta	»	12 90	20 90
3ª scelta	»	11 90	19 20
4ª scelta	»	10 90	18 60

Specialità	Unità di misura	Cuoio proveniente da pelli e materiale conciante assegnati per approvvigionamenti sino al 31 dic. 1918	dopo il 31 dic. 1918
Pelli da tomaia bianca (concia vegetale):			
Croste in tomaia bianca (spessore m/m 1.5 e sopra)	Pq.	1 60	2 00
Croste come sopra per soffietti	»	1 30	1 60
Lo spessore delle pelli da tomaia impiegate nella calzatura militare deve essere di almeno 2 m/m nella groppa e non deve eccedere i 3 m/m anche se trattasi di pelli spaccate od ugualizzate.			
Tomaia nera al cromo:			
Vitelli intieri:			
fino a pq. 15 3/4, per pelle	»	2 80	3 10
da pq. 16 a 19 3/4	»	2 65	2 95
Vitelli intieri da pq. 20 a 26 od in schiappe sino a pq. 13	»	2 60	2 90
Vitelloni in schiappe da 13 1/4 a pq. 16 per schiappa	»	2 55	2 85
Scottoni in schiappe da pq. 16 1/4 a pq. 25 per schiappa	»	2 55	2 85
Cavalli (spalle o schiappe)	»	2 00	2 15
Croste	»	1 60	1 75
Cuoi speciali:			
Gropponi per cinghie	kg.	10 35	11 00
Nero per selleria comune (non ugualizzato)	»	9 00	10 20
Cuoio naturale comune (non ugualizzato)	»	9 10	10 60
Grigio verde al cromo m/m 2 e sotto	Pq.	2 50	2 55
Grigio verde al cromo oltre m/m 2 e sino a 4	»	2 70	2 75
Cuoio mascherecclo	kg.	8 60	9 50
Cuoio pergamenato	»	9 00	10 40
Cinghie:	per metro lineare e m/m quadrato di sezione		
larghezza sino a m/m 150		0.019	0.021
da m/m 151 a 250		0.020	0.022
da m/m 251 e oltre		0.021	0.023
Guardolo		0.021	0.023

I prezzi sopra indicati s'intendono per merce presa negli stabilimenti, con pagamento a pronta cassa, senza sconto.

Nel caso in cui il materiale di cui sopra venga ceduto allo Stato, detti prezzi dovranno essere aumentati del tre per cento.

Art. 8.

Per il cuoio da suola a concia lenta è ammesso un aumento massimo di prezzo del 20 0[0, per la concia a pura scorza, e del 10 0[0 per la concia alla vallonea. Il cuoio da suola per la cui concia vennero impiegati estratti concianti in qualsiasi misura, è classificato come conciato a concia celere agli effetti del prezzo di vendita.

Art. 9.

Le diverse scelte indicate per le vacchette indiane da tomaia bianca, distribuite dall'Amministrazione militare, debbono corrispondere ai campioni-tipo, regolarmente bollati dall'ufficio approvvigionamenti pellami e calzature che trovansi depositati presso la Direzione superiore tecnica degli opifici militari, presso gli stabilimenti di riserva vestiario ed equipaggiamento, nonchè presso il R. Istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino e la Regia stazione sperimentale dell' industria delle pelli in Napoli, dove possono essere visitati dagli interessati dietro semplice richiesta, accompagnata da un documento dal quale risulti che il richiedente è impegnato per la produzione di calzature militari, se trattasi di un calzaturificio, oppure che fornisce cuoi destinati a tale uso, se trattasi di una conceria.

Art. 10.

Qualora alla data del 31 dicembre 1918 vi fossero ancora pelli crude o conciate provenienti dalle distribuzioni fatte ai prezzi del calmiere 12 settembre 1917 e 5 dicembre 1917, dovranno essere denunciate e tenute a disposizione del Ministero della guerra.

Roma, 30 settembre 1918.

Il ministro: ZUPELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

ISTITUTO NAZIONALE PER I CAMBI CON L'ESTERO

Limiti dei cambi fissati dalla Giunta di questo Istituto valevoli da domani sino a nuovo avviso:

	Acquisti	Vendite
Parigi *chèque*	115 75	116 25
Londra »	30 25	30 37 1[2
Svizzera »	135 —	136 —
New York »	6 32	6 34 1[2
New York versamento telegrafico	6 35	6 37 1[2

Roma, 8 ottobre 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 8 ottobre 1918.

CONSOLIDATI: **Titoli di Stato**	Corso medio
Rendita 3,50 % netto (1906)	82 15
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	76 85
Rendita 3 % lordo	57 —
Prestiti 5 % netto (IV e V)	88 62
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza: al 1° aprile 1919	100 —
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza: al 1° aprile 1919	99 25
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza: al 1° aprile 1921	98 50
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	81 89
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	86 59
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	405 —
Obbligazioni 3 % netto redimibili	358 50
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	96 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	327 60
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	340 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	445 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	465 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	349 50
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	310 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	342 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. E'	344 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	585 —
Titoli garantiti dallo Stato	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	313 —
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	415 50
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	494 48
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	489 53
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	471 57
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	504 50
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	490 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	496 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1[2 %	506 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	490 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	456 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	507 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	476 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1[2 0[0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0[0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1[2 0[0 e 3 0[0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2637 — Data della ricevuta: 2 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Gambone Giorgio fu Matteo (pos. n. 624432) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1780 — Data della ricevuta: 3 dicembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Quaglio Augusto fu Giulio (pos. n. 615438) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 15 — Ammontare della rendita L. 1967 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 ottobre 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla seziono IV.

Adunanza del 13 febbraio 1918:

Pensioni civili.

Boero M. Luigia, ved. Bruno, L. 140 — Livi Giacobbe, archivista, L. 3053 — Bruno Achille, capo divisione, L. 6400 — Parodi Caterina, operaia tabacchi, L. 403 — Baly Filippo, archivista, L. 2600 — Trinci Ilo, ragioniere capo, L. 5056 — Nicoletti Concezio, ufficiale d'ordine, L. 1570 — Picozzi Maddalena, operaia tabacchi, L. 526,68 — Bordiglia Giov. Carlo, archivista, L. 2746 — Pontani Alfredo, id., L. 2535 — Marziotti Concetta, operaia tabacchi (indennità), L. 1434,15 — Ruva Maria, ved. Calvi, L. 460,66.

Falanga Antonio, operaio marina, L. 600 — Guardiani Domenico, id., L. 900 — Costa Gazzo Maria, ordinario, L. 885 — Celesti Anna, ved. Vannoni, L. 909,33 — Vaselli Adamo, 1° ufficiale postale, L. 2560 — Palamidessi Maria, ved. Benvenuti, L. 470,66 — Maia Selene, operaia tabacchi (indennità), L. 866,70, di cui: a carico dello Stato, L. 134,41; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 732,29 — Molin Luigi, operaio marina, L 800 — Demin Maria, operaia tabacchi, L. 549,73 — Baglietto Lorenzo, operaio marina, L. 1000 — Sandrin Mariano, id, L. 820 — Focacci Giuseppe, archivista capo, L. 3493 — Giupponi Domenico, ufficiale d'ordine, L. 1320 — Dal Fabbro Paolo, 1° ufficiale postale, L. 2483.

Bianchi Ernesta, operaia tabacchi (indennità), L. 1354,50, di cui: a carico dello Stato, L. 492,17; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 862,33 — Rinaldi Donata, id. (indennità), L. 1314, di cui: a carico dello Stato L. 424,52; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 889,48 — Tassara Giovanni, operaio marina, L. 900 — Faltoni Adalgisa, ved. Vecoli, L. 836 — Minuti Giovanna, ved. De Polo, L. 234,66 — Gay Gaetano, 1° segretario, L. 3920 — Cagnone Grazia, ved. Foti, L. 865,04, di cui: a carico dello Stato L. 195,57; a carico del Monte pensioni maestri elementari, L. 669,47 — Mariani Emilia, operaia tabacchi (indennità) L. 1186,20, di cui: a carico dello Stato, L. 352,88; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 833,32 — Liota Antonia, ved. Mendola, L. 353,66 — Giuliani orfani di Giovanni, cancelliere, L. 880,33 — Gayta Lodovico, archivista, L. 3056 — Dante Maria, operaia guerra, L. 368 — Pagano Francesco, assistente Università (indennità), L. 1375 — Brunetti Leonilda, ved. Moschini, L. 1369 — Capasso Antonio, ufficiale di ragioneria, L. 2073 — Bonardi Vittoria, ved. Bonardo, L. 1835,33 — Palagonia Vincenza, ved. Valenti, L. 483,33 — Rossi Ruggero, capo divisione, L. 5250.

La Rosa Francesca, operaia tab., L. 510,66 — Torcione Edoardo, ragioniere, L. 4864 — Vivarelli Teresa, ved. Saccomannu, L. 615,66 — Mandillo Carlo, archivista capo, L. 3493 — Vio Antonio, fanalista (indennità), L. 20,6 — Santocono Lucia, ved. Manfredi (indennità), L. 2527 — Bassino Mauro, archivista, L. 2396 — Montanari Gaetana, id., L. 2851 — Costantini Angelo, op. marina, L. 855 — Marconi Nunzia, ved. Agostini, L. 275 — Seghesio Rosalia, ved. Carossio, L. 1096,33 — De Vittor Elisabetta, ved. Tassinari, L. 666,66 — Re Giovanni, maggiore generale, L. 3360 — Monteverdi Graziana, ved. Bertoldi, L. 491 — Fiori Antonino, archivista, L. 2438 — Latina Sebastiana, ved. Vecchio, L. 188,50.

Pensioni militari.

Panizzardi Alessandro, tenente generale, L. 8000 — Bosano Felice, tenente colonn. distretti, L. 624 — Fascinà Luigi, maresc. Reali carabinieri, L. 1879,98 — Rapetto Luigi, agente cust., L. 1117,50 — Bergamo Carlo, id., L. 1200 — Modolo Anna, ved. Negrello, L. 322,08 — Giorgini Pietro, padre di Giovanni, L 630 — Remelli Gualfardo, id. di Poliuto, L. 630 — Zecca Maria, ved. Miglietta, L. 630 — Roberti Caterina, ved. Primon, L. 630 — Palumbo Biagio, padre di Aniello, L. 202,50 — Condemi Cecilia, ved. Tesorone, L. 399,47 — Carrino Vincenzo, maresc. fanteria, L. 1762,95 — Mariotti Nicodemo, padre di Giacomo, L. 630 — Carà Giuseppe, colonnello, L. 4234.

Bronchelli Giuseppe, tenente colonnello, L. 4455 — Massolin Evaristo, tenente generale, L. 8000 — Ricci Giuseppe, magg. medico, L. 3691 — Festa Giuseppe, colonn. commiss., L. 5850 — Duse Antonio, capitano id., L. 3760 — Ruggero Alessandro, maresc. maggiore, L. 1767,78 — Tristani Giuseppe, maggiore generale, L. 5689 — Gasparotti Eduardo, colonn. genio, L. 6400 — Serra Gio. Batta, maresc. maggiore, L. 1762,95 — Taglioni Nazzareno, padre di Dante, L. 269,17 — Galassi Costantino, id. di Romeo, L. 840 — Angelletta Anna Maria, madre di Mucciante, L. 630 — Cara Murgia Luigi, padre di Efisio, L. 630 — Tureato Luigi, id. di Carlo, L. 630 — Brambilla Francesco, id. di Alessandro, L. 630 — Foscarini Marianna, ved. Foscarini, L. 206.

Minini Virginio, ten. colonnello, L. 19, in aumento di L. 3888 — Zattini Augusto, capitano, L. 428, in aumento di L. 2224 — Monti Alfredo, tenente RR. CC. L. 2259 — Ligios Antonio, mar. maggiore, L. 1762,95 — La Rosa Francesco, g. carceraria, L. 1120 — Vanini Pasquale, carabiniere, L. 604,44 — Galli Antonio, mar. finanza, L. 1922,45 — Bonfatti Gaetano, padre di Attilio, L. 630 — Bocciolini Giuseppe, padre di Nazzareno, L. 202,50 — Leone Vito, padre di Giuseppe, L. 630 — Centoni Maddalena, madre di Colò, L. 630 — Migliavacca Antonio, padre di Giuseppe, L. 510 — Borsotti Luigi, padre di Silvio, L. 840 — La Pia Angelo, padre di Rocco, L. 630 — Fiorucci Nazzareno, padre di Quinto, L. 630 — Colonna Innocenza, ved. Pugliesi, L. 300 — Marangoni Giovanni, 1° capitano, L. 2725 — Losardo Maria, ved. Orecchio, L. 202,50.

Ghezzi Emilio, padre di Martino, L. 630 — Pandolfi Antonio, padre di Alberto, L. 630 — Gallina Arcangelo, padre di Leandro, L. 030 — Erinni Domitella, ved. Gallina, L. 630 — Ragaini Silvio, 1° capitano, L. 3418 — Brusati Ugo, tenente generale, L. 8000 — Resio Ottavio, ten. colonnello (conferma di pensione) — Bordin Ugo, app. finanza, L. 1168 — Zani Giuseppe, padre di Emilio, L. 630 — Fanara Domenico, padre di Giuseppe, L. 630 — Onofri Camillo, ten. col. genio, L. 4966 — Pagliaricci Francesca, madre di Bagnoni, L. 630 — Baima-Bellone Pietro, colonnello, L. 4800 — Bonfadini Carlo, capitano, L. 1643 — Quartarolo Giuseppe, maggiore fant. L. 3815 — Votto Leucio, maresc. maggiore, L. 1762,95.

Nuvoli Antonio, appunt. finanza, L. 1168 — Marciani Francesco, tenente generale, L. 8000 — Santangelo Giuseppe, colon. fanteria, L. 6744 — Mantegazza Ernesto, maggiore d'ammin., L. 4080 — Fusco Emilio, id. medico, L. 3805 — Orsini Achille, padre di Alfredo, L. 90 — De Cuia Maria, ved. Chito, L. 202,50 — Sartor Angelo, padre di Emilio, L. 630 — Chiarappa Angelina, ved. Di Fanni, L. 1146 — Sachi Antonio, padre di Giuseppe, L. 630 — Parigi Giuseppa, madre di Gustanti, L. 1120 — Arcuri Antonino, padre di Giuseppe, L. 630 — Ambrosio Ernesto, soldato, L. 307 — Ortino Domenico, capit. finanza, L. 3760 — Boselli Alfredo, colon. fanteria, L. 5055 — Romano Elena, orfana di Vincenzo, L. 933,66.

Grandi Annunziata, ved. Mozzo, L. 433,06 — Catanzaro Fortunato, colonnello, L. 6400 — Scrivener Elena, ved. Brocchetti, L. 2666,66 — Zupelli Vittorio, tenente generale, L. 8000 — Medori Modoro, maresc. fanteria, L. 2419,20 — Sanson Bortolo, soldato, L. 337,50 — Mogetta Antonio, id., L. 540 — Fabbri Alberto, caporal maggiore, L. 1176 — Pelliccia Benedetto, soldato, L. 540 — Melioli Alberto, id., L. 337,50 — Cirri Duilio, caporale, L. 720 — Maglia Emanuele, soldato, L. 300 — Di Mei Ermete, appuntato cavall., L. 540 — Fontana Carlo, caporale, L. 1008 — Lelli Pasquale, soldato, L. 630.

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di novembre 1917:

Dirette.

Maggio Diego, soldato, L. 756 — Bartolini Pietro, id., L. 756 — Rivolta Luigi, id., L. 612 — Chiandini Giuseppe, id., L. 889 — Sal-

zacco Biagio, sold., L. 504 — Penchetta Paolo, id., L. 1260 — Casetta Simone, caporale, L. 840 — Curti Vittorio, id., L. 1008 — Massaroli Giovanni, id., L. 630 — Tardelli Francesco, caporale, L. 840 — Ferrero Gabriele, soldato, L. 1008 — Colombo Gerolamo, id., L. 1260 — Pattaro Florindo, caporal maggiore, L. 720 — Passaniai Giuseppe, soldato, L. 612 — Lauri Angelo, id., lire 1008 — Argente Antonio, id., L. 612 — Giuliano Pietro, id. L. 612.

Mombelli Carlo, sotto tenente, L. 2484 — Acciari Giuseppe, soldato, L. 378 — Guasta G. Batta, id., L. 612 — Fiorini Giusepp, id., L. 612 — Aimo Domenico, sergente, L. 912 — Radelli Marcello, soldato, L. 1008 — Castoldi Alessandro, id., L. 630 — Festa Giovanni, id., L. 1008 — Benda Giuseppe, sergente, L. 912 — Scigliano Giorgio, soldato, L. 1008 — Demartini Ambrogio, id., L. 1008 — Tommasini Vittorio, id., L. 612 — Impellizzeri Serafino, id., L. 882 — Perini Nicolò, id., L. 612 — Carati Ettore, id., L. 630 — Salvi Giuseppe, sergente, L. 1120 — Gasparri Costantino, soldato, L. 612 — Varalta Angelo, id., L. 1008 — Bertacco Bortolo, id., L. 630 — Montanari Primo, id., L. 1008 — Tesi Ferdinando, id., L. 612 — De Meo Matteo, id., L. 630.

Ingallinera Rosario, soldato, L. 945 — Monteleone Gaetano, id., lire 756 — Collini Mario, id., L. 630 — Reali Paolo, id., L. 630 — De Caris Luigi, caporal maggiore, L. 720 — Mannino Leonardo, soldato, L. 630 — Di Sante Domenico, id., L. 630 — Oprandi Egidio, sergente, L. 1792 — Alchini Severino, soldato, L. 1008 — Caruso Giovanni, id, L. 756 — Bonaparte Alberto, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Cisventi Luigi, caporale, L. 1344.

Casadio Carlo, soldato, L. 756 — Egi Vittorio, id., L. 630 — Molin Luigi, caporal maggiore, L. 1008 — Benedetton Guido, soldato, L. 1008 — Biasi Diomede, id., L. 612 — Luno Castello, id., lire 612 — Mercati Antonio, id., L. 612 — Orfei Celestino, id., L. 630 — Piscopo Felice, id., L. 1008 — Ferran Sisinnio, id., L. 630 — De Biasi Carmine, id., L. 612 — Fiengo Gaetano, id., L. 612 — Marmini Carlo, id., L. 630 — Cannizzaro Vincenzo, id., L. 630 — Arisi Silvio, id., L. 612 — Montanari Giovanni, caporal maggiore, L. 840.

Veneto Mario, soldato, L. 756 — Bettinardi Silvio, caporal maggiore, L. 720 — Molteni Domenico, soldato, L. 630 — Bondavalli Enrico, sergente, L. 1344 — Venturelli Ezio, soldato, L. 1008 — Carpi Cesare, id., L. 1008 — Nocchi Sire, id., L. 1008 — Facciola Lorenzo, id., L. 1008 — Cornaggio Antonio, sergente, L. 1120 — De Marchi Francesco, soldato, L. 1008 — Di Puccio Fortunato, id., L. 612.

Ferraro Salvatore, soldato, L. 1008 — Gavazzi Guido, id., L. 612 — Satti Filberto, id., L. 1008 — Zilocchi Pietro caporale, L. 1344 — Alessina Giuseppe, soldato, L. 612 — Marchesi Arturo, id., L. 612 — Alborghini Emintore, L. 582 — Bianconi Lazzaro, id., L. 612 — Biagioli Antonio, id., L. 1003 — Platti Luigi, capitano, L. 3612 — Barbiari Carlo, soldato, L. 612 — Gallo Michele, id., L. 612 — Serraglia G. Batta, id., L. 612 — Maistrello Angelo, caporale maggiore, L. 1344 — Buia Leonardo, soldato, L. 1008 — Bona Luca, id., L. 1008 — Brusati Giuseppe, id., L. 612.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo — *8 ottobre 1918* (Bollettino di guerra n. 1234).

Tiri di distruzione delle batterie danneggiarono visibilmente sistemazioni difensive nemiche nelle Giudicarie e in Val Lagarina e nella regione del Grappa e provocarono esplosioni nel bosco di Gallio.

L'artiglieria avversaria fu saltuariamente più attiva lungo il Piave.

Sull'altopiano di Asiago una nostra pattuglia incontratasi a sud di Canove con più forte riparto nemico, lo mise in fuga con un risoluto attacco; altri scontri di pattuglie, a noi favorevoli, avvennero in val Frenzela.

La scorsa notte nostri dirigibili, benchè ostacolati dal forte vento, bombardarono efficacemente campi di aviazione e centri di vita avversari nel Trentino e nella pianura veneta.

Diaz.

Comando supremo — *8 ottobre 1918* (Bollettino di guerra).

ALBANIA. — Nella giornata del 6, incalzando elementi di copertura avversari, le nostre truppe hanno raggiunto le Skumbi nei pressi del ponte di Nova e nella regione di Murikiani (sud-ovest di Elbassan).

Diaz.

Settori esteri.

Da qualche giorno si nota una maggiore resistenza dei tedeschi su tutti i punti del settore occidentale, ma più specialmente in Champagne, sulla linea della Suippe, prolungata ad est del corso dell'Arne.

Questa resistenza - spiega una nota ufficiale francese - ha ragioni politiche evidenti. La Germania tiene a non dare un segno di debolezza all'indomani dell'offerta di pace. D'altra parte l'attuale arresto delle truppe sulla Suippe non è che una momentanea tappa nel ripiegamento sull'Aisne, tappa destinata a permettere allo stato maggiore nemico di guadagnare tempo per ricondurre il materiale. Infine ogni accentuazione del ripiegamento degli eserciti avversari in questo settore avrebbe una immediata ripercussione sul saliente Laon-Saint-Gobain-La Fère e costringerebbe il nemico a sgombrare il massiccio di Laon ove si è appoggiato in quattro anni di resistenza. Derivano da ciò i contrattacchi sferrati con truppe rafforzate senza riguardo alle perdite, che si moltiplicano su tutto il nostro fronte. Infatti, anche dalla parte di Saint-Quentin, l'avversario adopera la stessa tattica, ma senza maggior successo.

Tuttavia gli alleati ascrivono altri successi su tutti i punti del fronte di battaglia, in ispecie ad est della Mosa, dove gli americani, in collegamento con i francesi, hanno conquistato numerosi villaggi e fatto alcune migliaia di prigionieri.

Le ultime notizie fanno ritenere a taluni critici militari che i tedeschi intensificano i preparativi d'una grande ritirata in tutti i settori, facendosi il pericolo sempre più minaccioso, ed attendono l'intervento del maresciallo Foch all'ora e nel punto che saranno ritenuti opportuni.

In Albania gli austriaci si ritirano davanti alle truppe alleate, le quali minacciano ormai da vicino Elbassan.

In Palestina gli inglesi, proseguendo le operazioni oltre Damasco, hanno occupato altre località, fra cui Sidon.

Maggiori notizie sulla guerra nei vari settori sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Durante la notte lotta di artiglieria nella regione a nord di Saint-Quentin.

Sul fronte della Suippe i francesi raggiunsero i dintorni di Condé, penetrarono in Isle-sur-Suippe e si impadronirono di Bazancourt, malgrado violentissimi contrattacchi nemici, che rimasero vani.

PARIGI, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord-est di Saint-Quentin le nostre truppe, in collegamento con l'esercito britannico, hanno attaccato stamane su un fronte di dieci chilometri. Malgrado un'accanita resistenza siamo penetrati nelle forti posizioni del nemico e abbiamo effettuato notevoli progressi. Fontaine Uterte e la fattoria Bellecour sono in nostre mani. Abbiamo portato le nostre linee ai margini meridionali e occidentali di Essigny-le-Petit, conquistato i boschi ad est di Tilloy, la quota 134 e il villaggio di Rouvroy. Finora sono segnalati più di milleducento prigionieri, cinquecento circa dei quali presi nella fattoria Bellecour.

Sul fronte della Suippe i combattimenti sono continuati tutta la giornata. I tedeschi hanno fatto potenti sforzi per respingerci dalle posizioni da noi conquistate sulla riva settentrionale. I loro contrattacchi sulla testa di Ponte di Crainville e di Pont Givart sono stati respinti. Più ad est il nemico ha più volte tentato di respingerci la Bazancourt senza riuscirvi. A nord dell'Arnes le truppe franco-americane hanno riportato nuovi successi. Appoggiate dai tanks, esse hanno ricacciato il nemico fino ad oltre tre chilometri a nord di Saint-Pierre a Arnes.

Sulla riva destra dell'Aisne abbiamo preso l'altipiano a nord-est di Autry e raggiunto i margini sud di Lancon, facendo numerosi prigionieri.

LONDRA, 8. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio di oggi dice:

In riuscite operazioni locali eseguite ieri in vicinanza di Mont Brehain e a nord di Beaurevoir le truppe americane ed inglesi hanno fatto oltre 230 prigionieri.

Stamane poco prima dell'alba le truppe britanniche e americane hanno attaccato tra Saint-Quentin e Cambrai. Malgrado la forte pioggia cominciata la scorsa notte e che continua sempre, le prime notizie indicano che progrediamo in modo soddisfacente.

PARIGI, 8. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano in data di stasera dice:

Abbiamo preso Cornay e, malgrado una ostinata resistenza, abbiamo continuato la nostra avanzata nella foresta dell'Argonne. Ad est della Mosa le truppe francesi e americane che fanno parte della prima armata hanno effettuato un brillante attacco in vicinanza del Bois-des-Caures e del bosco di Haumont.

I villaggi di Consenvoye, di Brabant, di Haumont e di Beaumont sono stati occupati, e il nemico è stato respinto molto al di là sulle due rive della Mosa.

Le nostre truppe e quelle francesi stanno ora ricacciando il nemico dalle località ove si svolse la disperata lotta per Verdun.

Il numero dei prigionieri presi nelle operazioni odierne supera i tremila. Oltre 1600 di essi sono stati presi da unità francesi ad est della Mosa.

Queste cifre portano il totale dei prigionieri fatti dall'insieme di queste truppe negli ultimi giorni ad oltre 4000. I francesi si sono pure impadroniti di 18 mortai di grosso calibro e di altro materiale.

LONDRA, 8. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Palestina dice:

Il 6 corrente, alle 2 del pomeriggio, Zanle e Rayak, situate rispettivamente a 33 e a 30 miglia a nord-ovest di Damasco, sono state occupate dalla nostra cavalleria.

Rayak è un punto in cui la strada ferrata nemica a scartamento ordinario raggiunge una rete ferroviaria a scartamento ridotto. Questa ultima rete si trova ora completamente nelle nostre mani.

Una grande quantità di materiale rotabile, di munizioni e di depositi del genio sono stati presi. La stazione ferroviaria e l'aerodromo sono stati incendiati prima dello sgombero da parte del nemico che batte in ritirata.

Nella regione della costa il nemico ha sgombrato Beirut e si ritira verso nord. Sidon è stata occupata, senza incontrare resistenza dalle nostre truppe il 7 corrente. Gli abitanti hanno acclamato al nostro arrivo.

PACE VICINA, MA NON IMMINENTE

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 8. — Il presidente degli Stati Uniti, Wilson, ricevette la nota tedesca soltanto nel pomeriggio di domenica.

Consultazioni debbono aver luogo a Washington e tra Washington e Parigi, dove sono adunati i primi ministri di Francia, d'Inghilterra e d'Italia.

In questa situazione è necessaria l'attesa chè nessuna notizia concreta è passibile di dare. Si riconferma invece, attraverso la riflessione, sempre più la giustezza delle prime impressioni avute appena pervenne la notizia del passo degli Imperi centrali, e cioè della più prudente riserva, accompagnata da un grande scetticismo.

Chi domanda un armistizio riconosce con ciò che la situazione è pressochè disperata, e tale appare effettivamente la situazione della Turchia, dell'Austria e della Germania. Ora, se questo è, per confessione degli stessi nemici, si può ammettere che attraverso l'armistizio si appresti loro il modo di trarsi d'imbarazzo?

Quei Governi che consentissero ciò sarebbero rei, più che di leggerezza, di tradimento verso i loro popoli. Dunque la concessione di un armistizio deve essere subordinata a condizioni tali da riconfermare e rendere definitiva la dichiarazione di inferiorità che è contenuta nel fatto stesso della richiesta rivolta all'Intesa dai nemici, e da impedire loro di risollevarsi, per poi riprendere la guerra tra qualche mese. L'interesse stesso della pace esige l'imposizione di condizioni tali da togliere ai nostri nemici la volontà di ricominciare. Sono essi in stato d'animo da accettare tali inevitabili condizioni? ciò che vedremo.

Ma le recenti dichiarazioni di uomini di governo responsabili fanno fortemente dubitare. Peggio ancora fanno dubitare gli odiosi incendi, pur di ieri, delle città francesi sgombrate dai tedeschi, che dimostrano l'intenzione di ricattare con la minaccia di distruzioni selvaggie.

Si può contare sulla sincerità di simile gente?

Da ciò lo scetticismo.

La giusta pace è perciò considerata vicina, ma non imminente. Essa sarà tanto più vicina, quanto più di calma, e di serenità e di fermezza si saprà dimostrare in questa fase terminale dell'immane conflitto.

CRONACA ITALIANA

In onore della Federazione americana del lavoro. — Al Grand Hôtel è stata ieri offerta una colazione da S. E. Mayor, commissario generale della emigrazione, al signor Gompers e ai suoi colleghi della Federazione americana del lavoro che il commissariato aveva invitati in Italia per incarico del nostro governo.

Erano presenti col Gompers tutti i suoi colleghi, i ministri Bissolati, Ciuffelli, Miliani, i sottosegretari Borsarelli, Gallenga, Nava, Chiesa, senatori, deputati, S. E. Nelson Page, il primo segretario dell'ambasciata, signor Richardson, e l'addetto militare, funzionari degli esteri ed altri.

Alle frutta S. E. Mayor ha salutato in inglese il sig. Gompers e lo ha ringraziato d'avere accolto co' suoi colleghi l'invito fattogli dal Commissariato di visitare i lavoratori italiani.

S. E. Mayor ha invitato la Missione a narrare con quale intensità di fede gl'italiani lavorino e lottino per la vittoria; con eguale energia lavoreranno in tempo di pace. Occorre conoscersi meglio per meglio apprezzarsi ed amarsi.

Ha terminato brindando alle democrazie dei due paesi e alla riunione delle due classi lavoratrici.

Il ministro Ciuffelli ha porto al signor Gompers e alla Missione il saluto del governo con un discorso caldo e vibrante, conchiudendo che la vittoria delle armi consacrerà la vittoria del diritto e dell'amore fra le classi sociali.

Salutato da vivi applausi il signor Gompers ha risposto ai due oratori, dicendo che non trovava le parole adeguate per esprimere la riconoscenza sua e dei suoi compagni per le accoglienze ricevute.

L'Italia non poteva mancare alla lotta per gl'ideali di libertà e democrazia. Questa nobilissima terra, degna della sua storia, patria di Mazzini e di Garibaldi, avrà da questa guerra Trento e Trieste, il compimento della sua unità nazionale.

Uno scrosciante applauso ha salutato le dichiarazioni di Gompers.

S. E. Nelson Page si è alzato gridando: « Viva l'Italia! Viva suo Re! ».

S. E. Mayor ha esclamato: « Viva gli Stati Uniti! Viva Wilson! ».

Esperimenti di trattrici agricole. — Ieri, in un campo adiacente alla via Tuscolana, hanno avuto luogo, con largo intervento di autorità civili e militari, gli esperimenti ufficiali delle prime trattrici agricole costruite in Italia su commissione del ministero di agricoltura.

Le prove sono state seguite con viva attenzione dai presenti, che, nel congratularsi col proprietario direttore della Società costruttrice, hanno formulato voti per l'avvenire dell'agricoltura italiana, alla quale l'industria nazionale con la produzione di questi moderni mezzi meccanici, viene a porgere l'ausilio necessario e pieno di liete promesse.

Erano presenti i ministri Miliani, Meda, Berenini e Del Bono, i sottosegretari di Stato Valenzani e Meomartini, senatori, deputati ed altri distinti personaggi e funzionari.

Il Ministero d'industria e commercio comunica quanto segue:

« Nella *Gazzetta ufficiale* n. 229 del 28 settembre scorso fu pubblicato il decreto luogotenenziale 26 settembre, n. 1389, il quale, fra l'altro impone l'obbligo a tutti coloro che alla data di pubblicazione del decreto stesso, non fossero inscritti alla Camera di commercio come commercianti in pelli, in filati, in tessuti di cotone e di canapa, di denunciare, entro 15 giorni, al ministero della industria le qualità e quantità di dette merci che essi detengono. Poichè il termine per le denuncie scadrà il 13 corrente, gl'interessati sono avvertiti di affrettarsi ad effettuare la prescritta denuncia, la cui omissione è soggetta alle sanzioni penali di cui all'art. 7 del suddetto decreto ».

TELEGRAMMI " STEFANI "

LONDRA, 7. (Ritardato). — Barnes, membro laburista del gabinetto di guerra, parlando, oggi a Manchester, ha detto:

Il discorso del cancelliere è un gran passo avanti in direzione della pace. Questo discorso mostra i notevoli cambiamenti prodotti dai nostri eserciti, ma veduta da vicino l'offerta che esso fa è improntata allo stesso cinismo che caratterizza tutte le concezioni tedesche.

La Turchia è abbandonata alla sua triste sorte, ed altrettanto è della Bulgaria; l'Austria sarà messa in pezzi, sia o no col suo consenso, non si dice. Ma la Germania che è stata la causa della guerra è il solo dei paesi nemici che cerca di trarsi dall'imbarazzo colla pelle salva.

Il discorso del cancelliere non mostra alcun mutamento d'animo, nè di sistema. Non si parla di riparazioni per le devastazioni inflitte a popolazioni innocenti, senza difesa; non si parla di sgombrare i territori invasi. La Germania vuole fare un mercato per riottenere le sue colonie e continua a mantenere un governo di forma autocratica. L'oratore non vuole dire nulla, che possa scoraggiare coloro che desiderano la pace. Ma, soggiunge, non faremo del Kaiser un nostro collega (applausi). La strada verso la pace sarebbe considerevolmente spianata se la Germania abbandonasse il Belgio e la Francia e istituisse un governo realmente responsabile.

LONDRA, 4 (ritardato). — L'*Agenzia Reuter* dice che nel Comitato esecutivo della Lega dei lavori britannici è stata approvata ad unanimità la seguente mozione:

La Lega dei lavoratori britannici richiama l'attenzione del pubblico inglese sulla redazione insidiosa ed altamente pericolosa delle proposte di pace del cancelliere tedesco. Essendo convinti che la grande maggioranza dei popoli dei paesi alleati è perfettamente decisa a non permettere che si svolgano negoziati di pace prima che i territori invasi e occupati dalla Germania e dai suoi alleati non siano sgombrati; insistiamo fortemente perchè non si parli assolutamente di pace eccetto che sulla base delle condizioni imposte alla Bulgaria.

LONDRA, 8. — Churchil, in un discorso tenuto a Glasgow, dinanzi ad un'assemblea di cinquemila persone, ha detto:

Il potente esercito tedesso sta per essere battuto, ma lo spettacolo più degno di nota è l'orgoglioso Kaiser, che si rifugia dietro l'apparenza di un governo parlamentare e domanda quasi come pietà la pace a coloro di cui distrusse e profanò i tesori più cari.

Tuttavia dobbiamo diffidare, per tema che l'astuzia tedesca non renda nulle le nostre vittorie. Sarebbe stolto svalutare il significato delle proposte tedesche. L'idea della pace deve apparire più attraente al nemico di quella della continuazione della guerra. Non bisogna dimenticare alcuna occasione per far comprendere al popolo tedesco, che combatte non per la sua esistenza, ma per l'orgoglio del suo imperatore.

Le proposte tedesche rendono Churchill diffidente e sospettoso. Un nuovo governo è stato formato in Germania, ma si tratta d'un governo di pentimento, o di una manovra, o di un atto di contrizione o di una maschera. Non possiamo accettare belle parole in espiazione di atti criminosi. Non possiamo fare un passo innanzi senza garanzie. Gli uomini di Stato dell'Intesa non si lasceranno mai prendere in un tranello.

LONDRA, 8. — La *Morning Post*, in un articolo di fondo sulle condizioni di pace, dice: Per quanto riguarda l'Austria le nostre condizioni debbono essere tali che l'Italia e la Serbia ne restino rinforzate il più possibile, perchè è sempre buona politica per una nazione appoggiarsi sui suoi alleati ed un'Italia forte è una eccellente garanzia per mantenere la pace nel Mediterraneo.

OTTAWA, 8. — I giornali canadesi senza eccezione si dichiarano contrari a che gli alleati prendano in favorevole considerazione le proposte di pace della Germania. Tutti dichiarano che la guerra deve essere vigorosamente proseguita fino alla incondizionata capitolazione delle potenze centrali.

BERNA, 8. — Ieri alle 8.45 del mattino un pallone della compagnia del genio aerostieri si è alzato presso Miécourt con a bordo l'osservatore, il tenente del genio aerostieri Walter Flury di Soletta.

Il pallone portava i segni distintivi, due grandi bandiere svizzere e due croci federali dipinte sull'involucro.

Alle 9.36 furono veduti due velivoli provenienti dall'est che costeggiavano la frontiera. Nello stesso istante l'osservatore dette il segnale di far discendere il pallone, ciò che fu fatto immediatamente. Nel frattempo uno dei velivoli che portava distintamente le insegne tedesche, girò parecchie volte al disopra del pallone, discendendo quando questo si abbassava a circa seicento metri.

L'aviatore tirò una serie di colpi con la mitragliatrice, gettò una bomba o qualche cosa di analogo e scomparve poi verso nord. Il pallone si incendiò subito e precipitò a terra e l'osservatore fu ritrovato carbonizzato.

Appena giunta questa notizia il ministro di Germania si è recato presso il presidente della Confederazione per esprimere il suo rammarico ed assicurare che l'autorità competente avrebbe aperto subito un'inchiesta per stabilire la responsabilità e punire i colpevoli.

Il Consiglio federale attende ancora il rapporto definitivo subito chiesto per poter prendere le misure che comporta la gravità del caso.

SAN SEBASTIANO, 8. — Il Gabinetto presieduto da Maura ha presentato le sue dimissioni.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia della Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*